

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPRM1 UT ROMA 2 - AURELIO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 8208
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 22/10/2020 REGISTRATO IL 23/11/2020
NUMERO ELENCO ATTI 3008208

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE:
ID. TELEMATICO: TJP20L008208000VD

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 96348800580

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - 8000 ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMO
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "CIPAX - Centro interconfessionale per la pace"

Art. 1 – Costituzione

- 1.1. E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "CIPAX - Centro interconfessionale per la pace - APS" o anche per brevità "CIPAX APS", qui di seguito detta "Associazione".
- 1.2 L'Associazione viene costituita come Ente del Terzo Settore (ETS) e si configura quale Associazione di promozione sociale ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento, senza scopo di lucro neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 1.3 Una volta iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione dell'Associazione sarà completata con l'acronimo APS: "CIPAX - Centro interconfessionale per la pace - APS" o anche per brevità "CIPAX - APS"; l'acronimo APS costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo verrà inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima, anche su supporto digitale.
- 1.4. L'Associazione si configura quale ente non commerciale e senza scopo di lucro neppure indiretto; pertanto non è consentito distribuire, neanche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 1.5. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e da eventuali Regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 – Sede

- 2.1 - L'associazione ha sede nel Comune di Roma e opera sul tutto il territorio nazionale e all'estero.
- 2.2 - La sede legale potrà essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo senza modificare lo Statuto.
- 2.3 - Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 – Durata

3. - La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 – Disciplina

- 4.1 - Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
- 4.2 - L'Associazione agisce ai sensi e nei limiti del D. Lgs. 117/2017, della legislazione regionale in materia di associazionismo, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- 4.3 - L'Associazione è apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali, non temporaneità del rapporto associativo.
- 4.4 - Tutte le cariche associative sono elettive e rispettano il principio delle pari opportunità tra donne e uomini.
- 4.5 - L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni di volontariato attivo ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di iniziative con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione provvede ad istituire un apposito registro dove iscrivere i volontari dell'Associazione nell'eventualità che svolgano la loro attività in modo non occasionale.
- 4.6 - L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci ad esclusione dei soci volontari non occasionali, solo per quanto necessario allo svolgimento di attività di interesse generale ed al perseguimento delle loro finalità.
- 4.7 - È esclusa qualsiasi attività partitica, sindacale, professionale o di categoria ovvero la tutela economica dei soci.

Art. 5 – Oggetto e finalità

- 5.1- L'Associazione opera per la costruzione di una società improntata alla pace, alla giustizia e alla nonviolenza in un'ottica solidale, interreligiosa e interculturale.
- 5.2 - Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le

Carlo Maria Neri

seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D. Lgs 117/2017, come descritte ai punti: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni; b) interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; d) formazione universitaria e post-universitaria; e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; g) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

5.3. L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

- a) azioni e di ricerche per la promozione sociale, culturale, religiosa, educativa e politica in ordine alla pace, alla giustizia, alla salvaguardia del creato, alla solidarietà e alla difesa dei diritti civili, in collaborazione interreligiosa e interculturale;
- b) sensibilizzazione e diffusione della cultura della pace anche attraverso incontri, manifestazioni ed eventi, e altresì la promozione e la pubblicazione di testi in argomento;
- c) promozione, sostegno e/o organizzazioni di incontri, dibattiti, tavole rotonde, conferenze, forum, mostre, proiezioni, ecc. per il perseguimento dei fini sociali;
- d) produzione e/o distribuzione di materiale culturale, informativo, educativo, realizzato in qualsivoglia modalità cartacea, telematica, digitale, ecc. per il perseguimento dei fini sociali;
- e) promozione e realizzazione di studi e ricerche; avvio di sperimentazioni, iniziative e servizi per il perseguimento dei fini associativi;
- f) promozione e gestione di siti web per il perseguimento di fini associativi;
- g) ideazione, promozione, realizzazione, pubblicazioni di bollettini, giornali, riviste, periodici, libri, manuali, opuscoli, studi e ricerche, materiale didattico, su carta, sul web, su altri supporti tecnologici di qualunque tipo;
- h) progetti, anche di natura formativa, nel campo del servizio civile, della difesa popolare nonviolenta, della soluzione nonviolenta dei conflitti, dell'aiuto a persone o gruppi sociali disagiati in Italia e all'estero;
- i) promozione e gestione dell'informazione, dell'educazione, della formazione e della documentazione attraverso libri, riviste, documenti audiovisivi, corsi e altre iniziative;
- l) attività di informazione, riflessione e sostegno attivo nel campo dell'accoglienza ai migranti in arrivo e già sul nostro territorio, nella prospettiva di una società autenticamente plurale in cui le diversità culturali di base siano un arricchimento per tutti e siano garantite l'uguaglianza nei diritti e la possibilità di esprimere le proprie potenzialità al meglio realizzando le proprie aspettative di vita;
- m) ricerca ed elaborazione di nuove forme educative ed iniziative finalizzate alla valorizzazione delle proprie potenzialità creative e professionali e allo sviluppo di rapporti basati sulla nonviolenza;
- n) promozione e realizzazione di iniziative e attività di vario tipo tese alla elevazione culturale, alla formazione e all'aggiornamento dei soci, dei volontari e dei responsabili dell'Associazione.

5.4 - L'Associazione potrà inoltre svolgere, a norma dell'art 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, purché connesse e dipendenti, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

5.5 - L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5.6 - L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità.

5.7 - L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con le scuole, le università, centri studi e di ricerca, gli Enti locali, enti pubblici e privati, anche

Cristina Neri

attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Art. 6 – Soci

6.1 - L'Associazione è aperta a chiunque condivida e approvi i principi di solidarietà, i valori e gli scopi dell'Associazione, il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti e le delibere degli organi dell'Associazione, e che intendano partecipare alle attività dell'Associazione con la propria opera, competenza e conoscenza.

6.2 - Il numero degli associati è illimitato e tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri. Il numero non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

6.3 - La quota annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo, non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.

6.4 - L'attività dei soci è svolta in modo personale, spontaneo e a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività se preventivamente autorizzate e documentate.

Art. 7 – Ammissione

7.1 - La domanda di ammissione è avanzata al Consiglio Direttivo in forma scritta dal richiedente e dovrà contenere

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti e di attenersi alle delibere legalmente adottate dagli organi associativi.

7.2 - Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri, non discriminatori di alcuna natura e senza riferimenti alle condizioni economiche, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte; la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei soci.

7.3 - Il Consiglio Direttivo ammette il nuovo socio o respinge la sua domanda entro 60 giorni, motivando la propria decisione; in caso di rigetto l'interessato può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

7.4 - L'accettazione si concretizza con il pagamento della quota associativa annuale e, da tale momento, il richiedente viene considerato socio.

7.5 - Per la domanda di ammissione e per ogni altro caso in cui nel presente Statuto si utilizza la locuzione "in forma scritta", deve intendersi che è valida ogni comunicazione scritta ed inviata anche tramite messaggio elettronico (e-mail) o altro dispositivo o tecnologia, purché documentabile.

7.6 - Sono soci dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla sua costituzione e coloro la cui domanda di ammissione è stata accettata e hanno versato la quota annuale di adesione.

7.7 - Lo status di socio può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 9. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 8 – Diritti e doveri dei soci

8.1 - Tutti i soci hanno gli stessi diritti e i medesimi obblighi nei confronti dell'Associazione.

8.2 - I soci in particolare hanno il diritto di:

- a) partecipare alle Assemblee;
- b) elettorato attivo e passivo relativamente alle cariche sociali se in regola con la quota sociale;
- c) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- d) prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi, facendone espressa richiesta scritta al Presidente;
- e) frequentare i locali dell'associazione, fatte salve le limitazioni per ragioni di salute pubblica, di sicurezza e di emergenza;
- f) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- g) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- h) essere rimborsati dalle spese sostenute e documentate, nei limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e se preventivamente autorizzate;

C. S. no. 101/11

8.3 - L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ed impegna i soci:

- a) all'osservanza delle norme dello Statuto e dei Regolamenti, nonché delle direttive e delle delibere che sono emanate dagli organi dell'Associazione;
- b) allo svolgimento della propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto;
- c) al versamento della quota annuale associativa nella misura e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

8.4 - Il comportamento verso gli altri soci e all'esterno dell'associazione è improntato a spirito di solidarietà, correttezza e buona fede.

8.5 - Coloro che prestano attività di volontariato in maniera non occasionale devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

9.1 - La qualità di socio può essere persa per i seguenti motivi:

- a) dimissioni, attraverso comunicazione in forma scritta al Consiglio Direttivo o per altra chiara espressione di tale volontà;
- b) decadenza per mancato versamento della quota associativa annuale. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data limite prevista per il versamento;
- c) esclusione per atti od omissioni compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti, dalle delibere degli organi associativi, per atti od omissioni che danneggino l'Associazione o la sua immagine, per motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione è comunicato in forma scritta all'interessato, che potrà ricorrere all'Assemblea entro 30 giorni; in tal caso il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea ordinaria entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta in forma scritta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione;
- d) decesso.

9.2 I soci dimessi, decaduti, esclusi, nonché i familiari di quelli deceduti, non hanno diritto alla restituzione delle quote associative, delle offerte o donazioni effettuate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 10 - Organi dell'Associazione

10.1 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- f) l'Organo di controllo;

10.2 - Tutte le cariche sono elettive e hanno durata triennale.

Art. 11 - Composizione e attribuzioni dell'Assemblea dei soci

11.1 - L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

11.2 - L'Assemblea è costituita da tutti i soci iscritti nel Libro dei soci e in regola con il pagamento delle quote sociali.

11.3 - Ogni socio ha diritto ad un voto. I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri soci. Ogni socio può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri soci.

11.4 - Le delibere assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i soci.

11.5 - L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

11.6 - L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul Bilancio consuntivo e sul Bilancio preventivo;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'Organo di controllo;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

Circolo dei soci

- f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione del socio interessato, ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto;
- h) deliberare sulla revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- i) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre, nonché su quanto altro demandato per legge o per Statuto.

11.7 - L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- b) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa, nominando uno o più liquidatori e definendone i poteri.

Art. 12 – Convocazione dell'Assemblea

12.1 - L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile salvo diversa disposizione delle norme in vigore, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

12.2 - L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta al Presidente almeno un decimo dei soci; la richiesta deve contenere le motivazioni della convocazione e gli argomenti che si vogliono inserire nell'ordine del giorno. Il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

12.3 - Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione in forma scritta, anche tramite posta elettronica o altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito, almeno 15 giorni prima della data della riunione.

12.4 - Nella convocazione dovranno essere specificati data, luogo e ora dell'adunanza, di prima e di eventuale seconda convocazione a partire dal giorno successivo alla prima, e l'ordine del giorno.

Art. 13 – Validità dell'Assemblea

13.1 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice Presidente o, in mancanza di quest'ultimo, da un Presidente eletto dall'Assemblea stessa.

13.2 - Il Presidente constata la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento nell'Assemblea.

13.3 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente e validamente costituita quando siano presenti o rappresentati i due terzi dei soci aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega.

13.4 - In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente e validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega; l'Assemblea straordinaria è regolarmente e validamente costituita quando è presente un numero di soci in proprio o per delega pari alla metà più uno.

13.5 - Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.

13.6 - Le delibere dell'Assemblea straordinaria per le modifiche dello Statuto richiedono il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti, in proprio o per delega.

13.7 - Le delibere dell'Assemblea straordinaria per la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo devono essere approvate con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

13.8 - Le delibere dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni socio ha il diritto di consultare i verbali delle riunioni.

13.9 - La partecipazione all'Assemblea è consentita anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

13.10 - L'Assemblea ha facoltà di stabilire un Regolamento per il proprio funzionamento.

Art. 14 – Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

14.1 - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

14.2 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria. I suoi membri sono soci dell'Associazione. È composto da un minimo di tre membri ad un numero massimo che viene fissato dall'Assemblea, ad ogni elezione, anche in considerazione del numero dei soci dell'Associazione.

14.3 - Il Consiglio Direttivo, nel caso in cui vengano a mancare uno o più membri, provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione seguivano nella graduatoria del voto. In ogni

Cristina Natiello

caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea ordinaria per nuove elezioni.

14.4 - I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

14.5 - Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

14.6 - I membri del Consiglio Direttivo, singolarmente o collettivamente, possono essere revocati dall'Assemblea con una maggioranza di due terzi.

14.7 - Lo status di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con cariche direttive in società aventi rapporti di interesse commerciali o finanziari con l'Associazione. Tale incompatibilità determina l'ineleggibilità del socio interessato o, quando già eletto, la decadenza dalla carica.

Art. 15 - Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

15.1 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al Bilancio consuntivo e al Bilancio preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea dei soci, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

15.2 - La convocazione è effettuata mediante comunicazione in forma scritta da inviarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'ordine del giorno. In caso di necessità e urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato nelle 24 ore.

15.3 - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

15.4 - Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le delibere del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede, e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

15.5 La partecipazione al Consiglio Direttivo è consentita anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità del Consigliere che partecipa e vota.

Art. 16 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

16.1 - Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

16.2 - Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) eleggere tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente;
- b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- c) può designare, anche al di fuori dei suoi membri, il Presidente Onorario, che possa rappresentare ed essere testimone dei valori e degli impegni dell'Associazione.
- d) ammettere i nuovi soci;
- e) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- f) determinare la quota annuale di adesione all'Associazione e le modalità di versamento;
- g) esaminare ed approvare i piani organizzativi predisposti dal Presidente;
- h) esaminare, alla fine di ogni esercizio finanziario, il Bilancio consuntivo e il Bilancio preventivo del successivo esercizio, predisposto dal Tesoriere e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
- i) redigere, qualora lo ritenga opportuno, redigere un apposito Regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto Regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea ordinaria che delibererà a maggioranza;
- j) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- k) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- l) deliberare su la decadenza e l'esclusione dei soci;
- m) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017;

Ci si ne Nutella

Art. 20 - Organo di Controllo

20.1 - L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. 117/2017. Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

20.2 - L'Organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- d) Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

20.3 - Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 21 - Libri sociali

21.1 - L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro dei soci;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

21.2 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 22 - Risorse economiche

22.1 - Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dal D. Lgs. 117/2017, da:

- a) quote associative e contributi ordinari e straordinari dei soci;
- b) erogazioni liberali di soci e di terzi;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti dalla raccolta fondi;
- e) contributi dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche o private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- f) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- g) contributi dell'Unione Europea e di organismi pubblici di diritto internazionale;
- h) contributi di fondazioni ed enti privati anche internazionali;
- i) rendite patrimoniali;
- l) proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e ai terzi;
- m) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017;
- n) altre entrate compatibili con le finalità sociali di un Ente del Terzo Settore.

22.2 - L'Associazione, in caso di necessità, può ricevere prestiti da soci che saranno restituiti senza interessi.

22.3 - È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

22.4 - Il patrimonio sociale indivisibile dell'associazione è costituito da: beni immobili e beni mobili, donazioni, lasciti o successioni.

22.5 - Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

22.6 - I beni, mobili o immobili, di proprietà dei soci o di terzi possono essere dati in comodato gratuito all'Associazione.

C. B. N. N. N.

Art. 23 – Esercizio finanziario

- 23.1 - L'esercizio sociale dell'associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 23.2 - Con la chiusura dell'esercizio verrà formato il Rendiconto economico finanziario annuale, e il Bilancio preventivo, che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi. Il Rendiconto deve essere depositato presso la sede sociale, a disposizione dei soci, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
- 23.3 - Il Rendiconto Economico Finanziario Annuale, se disposto dalle vigenti leggi, sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.
- 23.4 - Il Rendiconto Economico Finanziario Annuale è predisposto dal Tesoriere, è sottoposto al Consiglio Direttivo e presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.
- 23.5 - Nel Rendiconto Economico Finanziario Annuale debbono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
- 23.6 - È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 24 – Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione dell'Associazione

- 24.1 - La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, secondo le modalità indicate dagli art. 11 e 13 del presente Statuto.
- 24.2 - L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, scegliendoli di preferenza tra i soci.
- 24.3 - In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 allorquando istituito, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25 - Disposizioni finali e transitorie

- 25.1 - Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle delibere degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
- 25.2 - Le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e la migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito o sarà operante ai sensi della legge e l'Associazione vi sarà iscritta e i medesimi successivi provvedimenti saranno emanati ed entreranno in vigore.
- 25.3 - L'Associazione, costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'art.35 e seguenti del D. Lgs.117/2017, si avvale, per la sua amministrazione, del Consiglio Direttivo nominato in forza del precedente statuto, per tutta la durata prevista dall'art. 14 del presente Statuto.

Cashue Naturale